

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 10 aprile 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. BENTIVEGNA; Collegio canonico di Terlizzi (AVV. DE PALO) c. Congregazione di carità di Terlizzi.*

**Opera pia — Concentramento — Legato a Collegio canonico — Oneri di culto ed elemosinieri — Distinzione** (L.17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, art.54, 6l).

*Un legato in favore di un Collegio canonico, destinato in parte a scopo di culto e in parte a costituire un' istituzione caritativa, non può essere integralmente concentrato nella Congregazione di carità, ma solo per la parte che riguarda la istituzione elemosiniera, imponendo al legatario di passare la rendita annua a ciò destinata alla Congregazione di carità.*

La Sezione, ecc.—Attesoché il compendio dei beni, ora trasformato in rendita pubblica, donato dal sacerdote Sario, benché separato dalla massa capitolare, costituisce un patrimonio proprio del Capitolo, e su di quello gravavano un determinato onere per celebrazione di messe ed uno di beneficenza elemosiniera, col diritto al Collegio donatario di percepire tutta la rimanenza netta.

Attesoché la parte elemosiniera per la sua entità in L.425, per la sua perpetuità ed invariabilità, anche, occorrendo, con detrimento del supero in pro dei canonici, e per le speciali cautele onde volle assicurarsene lo adempimento, fa sorgere chiara l' intenzione del donante di costituire sostanzialmente, più che un semplice onere, una vera e propria istituzione caritativa; e perché come tale possa cadere sotto l'impero della legge 17 luglio 1890, non osterebbe il difetto d'una formale costituzione in ente autonomo con susseguente riconoscimento civile, tanto più trattandosi di istituzioni anteriori alla legge del 1862 sulle Opere pie.

Attesoché, se l'adempimento di quest'onere non è fissato su di una determinata parte del patrimonio donato, anzi tutto lo investe, ciò non altera l'importanza delle premesse considerazioni, nè può impedirne il concentramento, poiché con questo non si intende produrre scissione di patrimonio, il quale resterebbe intero nel dominio e nell'amministrazione dell'ente donatario, ma si colpisce solo la rendita annua all'uopo destinata, la quale sarebbe annualmente pagata dal Capitolo alla Congregazione di carità, per erogarla, giusta l'art.61 della legge, secondo le precise modalità di tempo, di persone e natura di sussidi stabilite nell'atto di donazione; con che, senza offendere le norme del diritto civile, verrebbero a raggiungersi i fini che la legge si propone con la misura del concentramento.

Attesoché le modalità suaccennate non sono tali che possano consigliare l'eccezione prevista dallo art.60.

Attesoché non è fondata l'affermazione dei ricorrenti, cioè che quell'elemosina serve ad integrare e completare altra forma di beneficenza, poiché secondo la testuale espressione dell'art.54 l'eccezione ha luogo quando quella derivi o sia esercitata da altra istituzione di beneficenza, non sottoposta a concentramento, come nella specie si intenderebbe se la donazione Sario, invece che al Capitolo, fosse stata fatta in pro d'un ospedale, perché i sussidi, le cure ed i medicinali a domicilio in favore dei malati poveri sarebbero un complemento dello scopo spedaliero, esercitabile fuori dell'ospedale con mezzi preventivi e suppletivi.

Attesoché l'impugnato decreto reale, nella sua generica dizione, considera il legato Sario nel suo complesso come istituzione elemosiniera, e con tale carattere lo concentra tutto, mentre per la varia natura dell'ente un tale concentramento non è consentito dalla legge, sì per riguardo alle eventuali ricadenze in favore dei canonici, che per riguardo all'onere di culto, il quale, oltre che conviene lasciare al Capitolo, che meglio della Congregazione può adempiere la condizione prescritta dal donante, di

preferire per la celebrazione della messa i sacerdoti più bisognosi, potrebbe essere forse oggetto di trasformazione colle speciali formalità dell'articolo 92.

Attesoché per queste considerazioni l'impugnato provvedimento deve essere revocato.

Per questi motivi, la Sezione accetta parzialmente il ricorso; annulla il R. decreto 18 luglio 1895 nella parte che riguarda il concentramento del legato Sario, del quale va concentrata solamente la parte relativa all'elemosina, considerata nell'annua rendita di L.425, che il Capitolo dovrà pagare alla locale Congregazione di carità, per erogarla nei modi e termini risultanti dall'atto di donazione del sacerdote Sario.